

ATTO N.
ALLEGATO "C"

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ispirandosi ai principi di libertà, gratuità e democraticità, è costituita, ai sensi del Codice Civile e del Dlgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS) così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale denominata **“Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Rimini odv”** acronimo **“CAVPC”**, Ente del Terzo Settore in quanto organizzazione di volontariato, che in seguito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 104 comma 2 del predetto Dlgs 117/2017 la denominazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS.

L'Associazione è ancorata al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana.

ART 2 - SEDI

L'Associazione ha la propria sede legale in Via Ungheria, 1 – 47921 Rimini.

L'eventuale trasferimento della sede sociale dovrà avvenire nell'ambito della medesima Provincia e comunque non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della protezione civile avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In caso di necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Il Coordinamento coordina le organizzazioni aderenti in attività di previsione, prevenzione e soccorso alla popolazione, sia in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, in accordo con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile, e gli Enti preposti alla Protezione Civile secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e specifiche direttive. Fornisce servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano la fruibilità da parte delle organizzazioni aderenti. Le organizzazioni di volontariato aderenti, in accordo con il Coordinamento, su linee guida dello stesso e nel rispetto del principio di autoregolamentazione, programmano ed organizzano la propria attività anche in relazione alla gestione degli specifici moduli della Colonna Mobile, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate. Le organizzazioni aderenti riconoscendo la funzione organizzativa del Coordinamento sono tenute ad osservare le disposizioni impartite da questo soprattutto nel fornire la necessaria reperibilità delle squadre.

L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Può collaborare e/o aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi.

Per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, il Coordinamento predispone e gestisce attività svolte a favore dello sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato di protezione civile, nonché la crescita delle diverse realtà del volontariato di protezione civile, la formazione, l'impiego e l'incremento dei volontari, la collaborazione programmatica tra le istituzioni e la realtà del volontariato anche promuovendo e sottoscrivendo specifiche convenzioni indicanti, finalità, mezzi, attrezzature e contributi; propone strumenti e metodologie operative; si pone a supporto delle associazioni aderenti favorendo sviluppo, conoscenze, competenze e fornendo indirizzi e servizi in aspetti organizzativi, giuridici ed amministrativi.

L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.

L'associazione adotta "Il Codice Etico" che è parte integrante del presente Statuto e si impegna a farlo rispettare anche alle associazioni aderenti

ART. 5 - ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire al Coordinamento, con la qualifica di soci, le associazioni di volontariato locale, associazioni federate, le sezioni o raggruppamenti di associazioni regionali/nazionali operanti a livello provinciale anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile, ed iscritti nei registri di cui alla L.R. 12/2005, i gruppi comunali. di seguito verranno semplicemente chiamate "organizzazioni aderenti".

Non possono aderire al Coordinamento le persone fisiche.

Requisito fondamentale per l'adesione al Coordinamento è l'iscrizione all'elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di cui alla normativa vigente, successivamente denominato "Registro", oltre alla dichiarata volontà di adesione e collaborazione attiva al Coordinamento da esplicitarsi attraverso domanda di iscrizione.

Le organizzazioni aderenti che sono associazioni federate, sezioni o raggruppamenti provinciali di organizzazioni regionali/nazionali collaboreranno preferibilmente con il Coordinamento in caso di attività nel proprio territorio provinciale, mentre in caso di attività extra provinciale possono essere gestite dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

Nel principio di collaborazione ed ottimizzazione delle risorse nei diversi ambiti di intervento, eventuali protocolli operativi riguardanti procedure di attivazione e modalità di utilizzo riguardanti dette organizzazioni, stabilite da direttive regionali o nazionali, non necessitano di aggiornamento del presente Statuto.

Nell'ambito dell'autonomia statutaria che ogni organizzazione conserva impregiudicabile, l'adesione al Coordinamento comporta l'impegno collaborativo di realizzare sinergie e rapporti di collaborazione con le altre organizzazioni consociate, per iniziative congiunte nell'ambito di piani e programmi operativi definiti in sede di Coordinamento, nonché fornire le collaborazioni tecniche che il Coordinamento riterrà opportune richiedere per la gestione di iniziative anche nei confronti di enti, nonché la collaborazione nel gestire servizi e manutenzioni di mezzi e attrezzature, sede del Coordinamento stesso

ed altre attività presso reparti di interesse comune.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità e le motivazioni, dimostrino la volontà di aderire presentando apposita domanda scritta, assumano l'esplicito impegno a perseguirle e ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi sociali, dimostrino il possesso dei requisiti minimi richiesti

L'ammissione a Socio è subordinata alla positiva delibera del Consiglio Direttivo che ne dispone anche l'annotazione sul libro Soci.

La domanda deve contenere:

- Certificazione di iscrizione al Registro di cui all'art. precedente
- Dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e regolamentarie del Coordinamento.

Nel caso in cui, l'organizzazione non possieda uno o più requisiti per l'ammissione, il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione scritta, motivandone il rigetto ed informando per conoscenza l'ente di riferimento.

Contro l'eventuale rifiuto della domanda, che dovrà sempre essere motivato e comunicato in forma scritta all'interessato entro 60 gg dalla deliberazione, il richiedente non ammesso ha facoltà di fare ricorso all'Assemblea nella prima seduta utile.

La qualifica di consociata si perde per:

- Dimissioni volontarie
- Perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro
- Per esclusione in base ai seguenti motivi:
 - o Comportamenti contrastanti ai principi dello Statuto e del regolamento
 - o Persistenti violazioni agli obblighi ivi indicati e delle delibere
 - o Violazioni di leggi, norme, regolamenti, direttive di tutti gli enti preposti alla protezione civile
 - o Per comportamenti che arrechino danni morali o materiali al Coordinamento
 - o Per comportamento contrastante con gli scopi associativi

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Le organizzazioni aderenti hanno diritto:

- a) Di mantenere la propria autonomia
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato;
- d) ad accedere alle cariche associative;
- e) ad accedere ai libri sociali, agli atti ufficiali del Coordinamento ed a quelli di loro pertinenza, nel rispetto delle riservatezza dovuta ai dati personali;

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

L'atteggiamento degli Associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità e coerenza. Gli aderenti sono tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che pos-

sono arrecare danno al Coordinamento, alla sua immagine ed onorabilità.

Nei rapporti interni devono valere i principi di correttezza e buona fede.

Sono doveri di ogni Socio:

- a) versare la quota sociale annua se prevista, nei tempi prescritti dal regolamento;
- b) ottemperare alle norme statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) rispettare le modalità operative previste dal Regolamento e dalle autorità preposte;
- d) mantenere sempre un comportamento degno nel rispetto del Codice Etico
- e) non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome del Coordinamento né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- f) conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi;
- g) prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

Qualsiasi volontario non può essere remunerato neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio; è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria esercitata e questo deve avvenire per il tramite della propria Associazione di appartenenza

Ciascuno è tenuto alla riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 e se necessario, assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei contravventori.

Il Consiglio Direttivo può assumere provvedimenti disciplinari, previo colloquio con l'Associato interessato:

- a) non luogo a procedere;
- b) censura verbale;
- c) censura scritta;
- d) sospensione temporanea;
- e) esclusione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il ricevente ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente

- e) il Segretario
- f) l'Economo
- g) il Collegio dei Sindaci (Organo di controllo)
- h) il collegio dei Proviviri (organo facoltativo)

L'elezione alle cariche sociali è improntata al rispetto della massima libertà di partecipazione.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Le cariche associative sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione, salvo per gli eventuali membri esterni presenti nel Collegio Sindacale.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ogni organizzazione aderente al Coordinamento più due delegati dell'Associazione medesima.

Può riunirsi in via ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo stesso o il Consiglio Direttivo o la maggioranza di esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli Associati oppure dal Collegio dei Sindaci. In questi ultimi due casi l'Assemblea va convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo di ogni consociata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione nonché dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) discutere e approvare il bilancio dell'esercizio sociale precedente ed il documento di previsione economica per l'anno in corso;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo;
- c) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri per il mandato successivo;
- d) discutere e approvare il programma, le linee e gli obiettivi ed i regolamenti dell'Associazione;
- e) deliberare in via definitiva l'esclusione degli Associati;
- f) decidere dei ricorsi contro il rifiuto delle domande di ammissione a Socio;
- g) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. E' costituita e può deliberare validamente, in prima

convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza relativa dei Soci con diritto di voto presenti, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne quando abbia ad oggetto le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono impegnative per tutti i Soci.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Ad esso è affidata la gestione dell'Associazione.

I suoi componenti, in un numero dispari compreso fra 7 e 9 sono eletti dall'Assemblea. I candidati al direttivo vengono scelti tra i soli referenti delle Associazioni e sottoposti al voto dell'Assemblea quale massimo organo del Coordinamento. Per l'elezione delle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) curare la redazione del bilancio;
- c) nominare/rimuovere responsabili di reparto lasciando a questi autonomia operativa
- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- e) assumere provvedimenti disciplinari motivati nei confronti degli Associati;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) predisporre e proporre all'Assemblea i regolamenti e fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- h) adoperarsi per il regolare rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dall' apposito Regolamento Elettorale;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, nonché ogni volta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri, mediante comunicazione scritta o sms da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per iscrizione ed è validamente costituito quando intervengano almeno la maggioranza dei Consiglieri

in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza di tutti i Consiglieri supera ogni formalità nella convocazione e consente la trattazione di argomenti anche non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo. Possono presenziare di norma i soci in qualità di uditori nei tempi e modi stabiliti dal regolamento interno. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o di altro Consigliere all'uopo designato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese; in caso di parità l'oggetto del voto dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della riunione successiva.

Al Consigliere che venga a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, se presente, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile; diversamente sarà l'Assemblea stessa ad eleggere il membro mancante, fermo restando la scadenza originaria del mandato.

Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, i membri rimasti in carica dovranno convocare entro 20 giorni l'Assemblea degli Associati per il rinnovo di tutte le cariche.

In capo ai Consiglieri e ai titolari di incarichi operativi diretti è indispensabile l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da presentare al momento dell'accettazione della nomina.

La carica di Consigliere (quindi anche Presidente) è incompatibile con l'assunzione di incarichi di amministratore pubblico.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha il compito di convocare l'Assemblea degli Associati e di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. Può altresì convocare, con funzioni consultive, ogni altro Socio o persona ritenuta utile.

Spetta al Presidente porre in atto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; a questo scopo egli può avvalersi di un ufficio esecutivo.

Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

La qualifica di Presidente del Coordinamento è incompatibile con la nomina di Presidente/Coordinatore dell'associazione aderente di appartenenza

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Qualora venga a mancare, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 14 – VICE PRESIDENTE

Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.

ART. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo e si occupa di tutte le questioni di tipo amministrativo del Coordinamento.

Al Segretario spetta il compito di:

- Provvedere alla tenuta ed aggiornamento del libro soci
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza
- sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, e alla redazione dei verbali, e all'invio degli stessi agli associati
- Provvedere alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
- controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ha in custodia l'archivio, gli atti, i verbali e i documenti del Coordinamento

ART. 16 – COLLEGIO DEI SINDACI (organo di controllo)

Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di Controllo, cui spetta l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, uno dei quali, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 CTS, deve possedere uno dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere eletti anche tra non soci, solo in tal caso possono essere retribuiti. Il Collegio nominerà al proprio interno un Presidente. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea.

La qualifica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di Consigliere o di probiviro

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (organo facoltativo)

Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere le organizzazioni associate che ritengano di essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari ingiusti o immotivati. Il Collegio si compone di tre membri scelti dall'Assemblea ed elegge al proprio interno un Presidente. Il loro incarico è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea.

Il Collegio ha lo scopo di esaminare le controversie tra le organizzazioni aderenti, tra le organizzazioni e il Coordinamento o i suoi organi, tra gli organi stessi del Coordinamento

Al fine di giudicare, secondo le norme di diritto ed equità, il Collegio

dei Probiviri ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai fatti in oggetto.

Al termine dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri si pronuncia nel merito redigendo un apposito verbale sottoscritto dai tre componenti, che trasmetterà al Consiglio Direttivo ed ai ricorrenti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, fatta salva la ratifica dell'Assemblea per i provvedimenti di esclusione.

La qualifica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di Consigliere o di probiviro

ART. 18 – GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali del Coordinamento sono ricoperte a titolo totalmente gratuito. Nessuna prestazione svolta in qualità di volontario eletto, di volontario nominato dal Consiglio Direttivo, o di volontario re-sosi disponibile come collaboratore, anche se svolta con particolare competenza e professionalità, potrà mai essere ricompensata economicamente o materialmente. Possono tuttavia essere rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività, previa presentazione di idonea documentazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento e dagli enti di riferimento tenuto conto della disponibilità finanziaria degli stessi.

Le cariche hanno durata di tre anni, con valenza immediata dal momento delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo eletto deve provvedere tempestivamente all'individuazione delle nuove cariche entro 15 giorni dalla sua elezione.

ART. 19 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi liberali di associati e di terzi;
- b) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni anche a premi); contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione _ comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Giugno dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, per la sua approvazione, il bilancio consun-

tivo corredato di tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti redatto con chiarezza, precisione e veridicità. Dallo stesso devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

Il Consiglio Direttivo presenterà inoltre all'Assemblea un documento di previsione economica per l'anno in corso.

Per la tenuta dei libri contabili si fa riferimento alla norma vigente

ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata. Le proposte di modifica sono sottoposte alla discussione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati e vanno portate a conoscenza dei Soci con almeno quindici giorni di anticipo. Per essere adottate, all'assemblea straordinaria deve partecipare almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto e le modifiche devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata. Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei Soci. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altro ente del terzo settore che persegue finalità secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 23 REGOLAMENTO

A completamento del presente Statuto ed in applicazione dello stesso, il Coordinamento redige e possiede un proprio Regolamento interno ed ogni organizzazione aderente deve sottoscriverlo per accettazione unitamente al presente Statuto.

Le modifiche al Regolamento saranno prese dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste per le riunioni ordinarie

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice Civile.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to ZECCHIN CARLO CESARE

F.to DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO

=====

La presente copia su supporto informatico, firmata digitalmente (rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge), è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 82/2005.

Rimini, lì 31 gennaio 2025

F.to Elena Pinto Notaio